

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

approvato in sede di Collegio docenti del 15/05/2023

Art. 1 – Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data della seduta e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.

Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente.

Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Le competenze del Collegio dei docenti, esercitate anche attraverso le sue articolazioni, sono di seguito elencate:

- elabora il Piano triennale dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il Piano è deliberato dal Consiglio Istituto (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275, L. 107/15);
- programma l'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; (art. 7 c. 2 lett. a del D.L. 297 del 16/04/1994 - s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)
- attiva i percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli alunni stranieri e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica (ai sensi del DPR 275/99 art 4);
- redige il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 66 CCNL 2006-2009);
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni (trimestri / quadrimestri / pentametri) (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);
- propone eventuale adattamento del Calendario scolastico;
- provvede all'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.) nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- approva, quanto agli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica (art. 7 comma 2 lett. del T.U.) per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, promuovendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- valuta lo stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
- individua le aree di attribuzione delle funzioni strumentali al P.T.O.F. con la definizione dei criteri d'accesso, delle competenze richieste, dei parametri e delle scadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999);
- delibera, nell'ambito della compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento (art. 25 CCNL).
- Formula inoltre al Dirigente Scolastico proposte e/o pareri, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto: sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
- Il Collegio elegge, infine, nel suo seno 2 dei 3 docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio del personale docente (comma 129 L.107/2015).

Art. 3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di chiudere gli interventi in caso di superamento della durata di seguito indicata;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle norme contenute nel presente regolamento;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'ordine del giorno;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'ordine del giorno entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 4 – Articolazioni

Per migliorare l'efficienza e l'efficacia del proprio lavoro decisionale, il Collegio può articolarsi, su specifico mandato del collegio stesso, anche in ordine alla costituzione ed ai relativi compiti, in:

- Dipartimenti
- Commissioni
- Gruppi di lavoro.

La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Le commissioni e i gruppi di lavoro sono istituite e designate dal collegio ogni volta si ravvisi la necessità, elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art. 5 - Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione.

Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello.

La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata qualora, nei due giorni successivi alla seduta, non si produca documentazione della giustificazione mediante autocertificazione o, per motivi di salute, certificazione medica.

Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

Art. 6 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano Annuale delle Attività.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti e dal Dirigente Scolastico, in caso di necessità che sopraggiungano in modo imprevisto in corso d'anno.

La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora presunta di scioglimento della seduta.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Al fine di semplificare i lavori del Collegio, il Dirigente scolastico invia la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno che ritiene opportuno con una mail a tutti i docenti, almeno 24 ore prima della seduta.

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, anche su indicazione dei gruppi di lavoro, degli altri organi collegiali dell'Istituto, di 1/3 dei componenti del collegio, l'o.d.g. può essere integrato, con formale comunicazione scritta, anche il giorno prima.

Nel caso di improrogabile, motivata ed urgente necessità, il Collegio è convocato con un preavviso di 24 ore, mediante affissione all'albo, avviso con circolare ed avviso individuale (via mail).

Art. 7 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente Scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'o.d.g. di precedenti collegi, da richieste scritte avanzate da un terzo dei componenti del Collegio.

Durante la seduta, l'o.d.g. non può essere modificato e gli argomenti sono trattati, di norma, secondo l'ordine con il quale sono stati disposti nella convocazione.

Con approvazione della maggioranza dei presenti, il Collegio, prima di iniziare l'esame dell'o.d.g., o in caso di necessità, durante il proseguimento dei lavori, può deliberare un diverso ordine di trattazione.

L'ordine del giorno è vincolante; pertanto il Collegio non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti.

In ogni caso, lo stesso collegio, all'unanimità, può far inserire nuovi punti all'ordine del giorno e deliberare sugli stessi.

Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva, previa approvazione da parte del Collegio della proposta di inserimento.

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'istituto e su particolari adempimenti.

Art. 8 – Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi, nel tempo massimo di 10 minuti.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta (per alzata di mano e/o altra forma di prenotazione di intervento) di intervenire sull'argomento oggetto di discussione.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Ogni intervento relativo al singolo punto all'o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di norma, superare i tre minuti.

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento dibattuto.

Non è consentito l'allontanamento temporaneo durante una discussione nella quale si è coinvolti in maniera diretta come destinatari.

Non è consentito interrompere chi parla.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre, quando previsto, le operazioni di voto.

Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

È data facoltà ai membri del collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

Art. 9 – Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Le votazioni avvengono per voto palese (per alzata di mano, con modalità digitale o, su richiesta del Presidente o di un membro del Collegio, per appello nominale) tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione oppure nel caso si faccia riferimento a persone; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente.

I voti degli astenuti sono conteggiati come voti nulli.

In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Presidente proclama immediatamente il risultato.

I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione.

Art. 10 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.

In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'o.d.g.

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'o.d.g. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 12 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal dirigente scolastico, un processo verbale, accurato e sintetico al tempo stesso, contenente i dati rilevanti relativamente ai punti in discussione, a cura del docente verbalizzante designato, di volta in volta, dal Presidente della seduta.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa approvazione è rimandata alla successiva seduta.

La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti (invio mail – messa agli atti) almeno tre giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta e/o verbale, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.

Le richieste di rettifica ed integrazioni, eventualmente già inviate con comunicazione formale due giorni prima della riunione, saranno poste, in sede di riunione, a votazione e nel caso di loro approvazione saranno riportate nel verbale successivo.

Nel verbale le delibere devono essere evidenziate con chiarezza e numerate in ordine progressivo nell'arco dell'anno scolastico.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Le sedute del collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto ed approvato se nessuno dei presenti ne richiede, con apposite motivazioni, correzioni e/o integrazioni la lettura integrale o parziale.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.

Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13 registrazione delle sedute

1. È possibile registrare lo svolgimento delle sedute o di parti di esse.
2. La registrazione in questione è ammessa alle seguenti condizioni:
 - vanno indicate le finalità per le quali essa viene effettuata;
 - per ragioni di correttezza rispetto ai presenti e alla sede pubblica in cui avviene, la registrazione deve avvenire non clandestinamente ma palesemente;
 - la registrazione non va diffusa né comunicata a terzi non autorizzati.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.

Il Dirigente scolastico
dott. Emilia Tornincasa